

DISPOSIZIONE SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Disposizioni Preliminari - Destinatari

1. In presenza di una SICAF gestita da una SGR (c.d. SICAF etero-gestita), occorre necessariamente istituire in seno alla SICAF – soggetto obbligato ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 231/07 - una funzione Antiriciclaggio distinta e autonoma rispetto a quella della SGR? nel caso di specie, si potrebbe considerare prevalente la natura di OICR rispetto a quella di Società e pertanto istituire la Funzione Antiriciclaggio esclusivamente presso la SGR imputando in capo a quest’ultima i compiti di Adeguata verifica dei sottoscrittori/azionisti della SICAF proprio come nel caso di una SGR che gestisce un fondo comune?
2. Non essendo le società fiduciarie diverse da quelle iscritte all’Albo previsto dall’art. 106 del TUB ricomprese nell’elenco dei “Destinatari” delle Disposizioni oggetto di consultazione, si chiede se tali società fiduciarie non rientrino nell’ambito di applicazione soggettivo delle Disposizioni in consultazione.

PARTE TERZA – L’ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO SEZIONE I, PAR. 1.4

In caso di esternalizzazione della funzione di antiriciclaggio, la responsabilità della stessa è da ricondursi in capo al soggetto a cui è delegato lo svolgimento dei controlli inerenti la funzione di antiriciclaggio e il cui nominativo sarà, pertanto, oggetto di comunicazione ai fini OR.SO alla Banca d’Italia? Nel caso, l’espressione “responsabile interno” di cui alla Parte Terza, Sezione I, Paragrafo 1.4, delle “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio” è da intendersi come referente interno preposto al monitoraggio dell’outsourcer?

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Disposizioni Preliminari - Destinatari

Non essendo le società fiduciarie diverse da quelle iscritte all’Albo previsto dall’art. 106 del TUB ricomprese nell’elenco dei “Destinatari” delle Disposizioni oggetto di consultazione, si chiede se tali società fiduciarie non rientrino nell’ambito di applicazione soggettivo delle Disposizioni in consultazione.

PARTE SECONDA – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA, SEZ. IV

1. L'art. 20 del D.lgs 231/07 al comma 4 statuisce che: “qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società”. Si chiede di chiarire se la persona fisica con poteri di indirizzo vada individuata all'interno della società oggetto dell'analisi della titolarità effettiva (ossia il cliente) ovvero se essa vada individuata non all'interno del cliente, ma all'interno della società che si pone al vertice della catena partecipativa del cliente.
2. Ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva di una società, si chiede di chiarire come ci si debba comportare nel caso in cui un fondo comune di investimento (entità priva di personalità giuridica) detenga delle quote/azioni di una società; in particolare si chiede se il possesso delle quote/azioni da parte del fondo sia di per sé una casistica atta a ritenere il criterio della proprietà soddisfatto o meno e se, in caso affermativo, il titolare effettivo debba essere individuato fra i sottoscrittori del fondo (ammesso che vi sia qualcuno che soddisfa la percentuale indiretta) oppure si debba risalire al Gestore (SGR); in tal ultimo caso occorre risalire alla composizione del capitale sociale della SGR fino al raggiungimento della persona fisica?
3. In presenza di clienti “pubbliche amministrazioni” (es. presidenza del consiglio dei ministri, regioni, province, comuni), stante il fatto che si potrebbe essere in presenza di indicatori di basso rischio, è necessario eseguire l'Adeguata Verifica del cliente invitandolo a dichiarare il titolare effettivo? quali sono i criteri a cui ci si deve attenere per l'individuazione del titolare effettivo? In caso affermativo, qualora il titolare effettivo sia ad esempio individuabile nel Sindaco del Comune, esso deve essere considerato PEP e quindi annullare l'effetto mitigante dell'indicatore di bassa rischiosità di cui all'art 23 comma 2 lettera a) punto 2?